



5662/23

N. 5285 - 2022 Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**

**SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il dott. \_\_\_\_\_, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa

**DA**

\_\_\_\_\_, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luciano Capole.

**ATTORE**

**CONTRO**

**INPS**, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** Cessazione della materia del contendere.

Indi, acquisita documentazione, sulle conclusioni a verbale la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza e depositata.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve dichiararsi la cessata materia del contendere stante il pagamento spontaneo da parte dell'INPS di quanto richiesto dal ricorrente.

La sostanziale ed implicita soccombenza del convenuto ed il suo successivo comportamento acquiescente giustificano la parziale condanna alle spese che si liquidano a suo carico nella misura della metà come da dispositivo e con attribuzione al procuratore antistatario.

**P. Q. M.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore così provvede:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che si liquida, così limitata, in euro 500, oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nocera Inferiore, 19-4-23

IL GIUDICE d. L.

(Dott.

